

08.014

**Messaggio
concernente il conferimento della garanzia federale alla
Costituzione del Cantone di Lucerna**

del 30 gennaio 2008

Onorevoli presidenti e consiglieri,

vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale semplice concernente il conferimento della garanzia federale alla Costituzione del Cantone di Lucerna.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 gennaio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Messaggio

1 Votazione popolare cantonale

Nella votazione popolare del 17 giugno 2007 gli elettori del Cantone di Lucerna hanno approvato, con 51 273 sì contro 29 137 no, una nuova Costituzione cantonale.

Con lettera del 21 agosto 2007 il Consiglio di Stato del Cantone di Lucerna ha chiesto il conferimento della garanzia federale.

2 Innovazioni essenziali

Rispetto al previgente diritto, le innovazioni essenziali introdotte con la nuova Costituzione del Cantone di Lucerna sono le seguenti:

- la nuova Costituzione ha ora un preambolo che si richiama alla responsabilità nei confronti di Dio, del prossimo e della natura ed esprime l'aspirazione a far prosperare Lucerna come Cantone forte;
- nella norma sulla struttura del Cantone, le prefetture («Ämter») non vengono più menzionate (§ 6);
- il catalogo dei diritti fondamentali ha lasciato il posto a un rimando alla Costituzione federale (§ 10 cpv. 2);
- la famiglia va protetta e promossa in quanto cellula fondamentale dell'edificio sociale (§ 12 cpv. 2);
- i compiti dello Stato devono essere regolarmente sottoposti a verifica (§ 15);
- la Costituzione garantisce che all'atto di determinare a livello di legge le almeno cinque circoscrizioni elettorali si tenga equamente conto di tutte le regioni del Cantone (§ 19 cpv. 2);
- secondo la nuova Costituzione soggiacciono al referendum finanziario anche le convenzioni intercantionali (§ 23 lett. c, § 24 lett. c);
- la Costituzione riconosce ora anche ai Comuni il diritto di lanciare un referendum (§ 25 cpv. 1);
- la Costituzione riconosce ora espressamente la possibilità alle persone, ai Comuni, ai partiti e alle organizzazioni, di prendere posizione nell'ambito di consultazioni su progetti di norme costituzionali e di leggi e su altri progetti di normative cantonali di portata generale (§ 27);
- i giudici non sono più eletti dal Popolo ma dal Gran Consiglio (§ 44);
- l'esercizio del diritto di referendum e d'iniziativa da parte del Cantone (art. 141 e 160 della Costituzione federale [Cost.]) è ora di spettanza del Gran Consiglio cantonale e non più del Popolo (§ 49 lett. a);
- il «Grosse Rat» (Gran Consiglio) è ora denominato «Kantonsrat», lo «Schultheiss» (capo del governo) «Regierungspräsident» (§ 36 segg., § 51 cpv. 3) e l'Obergericht (Tribunale cantonale) «Kantonsgericht» (§ 63);

